

DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO 2026-2028 DI INTERESSE PER LE REGIONI

Nella GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42 è stata pubblicata la legge n. 199/2025, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il testo della legge è stato **ripubblicato, corredato delle relative note** (GU Serie Generale n.16 del 21-01-2026 - Suppl. Ordinario n. 2).

La legge di bilancio dello Stato 2026-2028 si articola in due sezioni:

- la sezione I “MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI” contiene le disposizioni che determinano modifiche e innovazioni alla legislazione vigente;
- la sezione II “APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE” illustra gli effetti sui saldi e gli stanziamenti a legislazione vigente e reca le proposte di modifica degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Si riporta, di seguito, una nota illustrativa delle principali disposizioni di interesse per le regioni.

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA (ART. 1, COMMA 23)

L’art. 1, comma 23 della legge di bilancio introduce un’importante novità in materia di rigenerazione urbana.

L’art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 70/2011 (cd. decreto “sviluppo”) - nel testo originario - **consente alle regioni** di legiferare in materia di interventi di rigenerazione urbana¹, mentre il successivo comma 10 **esclude** la possibilità di tali interventi nel caso di edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, pur ammettendo gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

La disciplina statale sulla rigenerazione urbana in deroga alla pianificazione, recata dall’art. 5 citato, commi 9-14, è oggetto di un intervento di rilievo da parte della legge di bilancio 2026, che **modifica la clausola di esclusione relativa agli edifici abusivi**

L’art. 1, comma 23 della legge di bilancio, infatti, **modifica il testo dell’art. 5, comma 10, del dl n. 70/2011² includendo anche gli immobili che hanno ottenuto il condono edilizio** (legge n. 47/1985, legge n. 724/1994 e legge n. 326/2003) fra quelli che **possono beneficiare degli interventi di rigenerazione urbana**.

¹ Sulla base della cornice statale, le Regioni hanno adottato una pluralità di discipline, spesso ricondotte ai c.d. “*Piani casa*” o, più recentemente, a leggi sulla c.d. “*Rigenerazione urbana*”.

Per quanto riguarda il **Piemonte**, cfr. la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana), da ultimo modificata dalla legge regionale 21 maggio 2025, n. 7.

² Il comma 23 dell’art. 1 **modifica l’art. 5, comma 10, del dl n. 70/2011** il quale, nel **testo originario**, prevede che gli interventi di cui al comma 9 dell’art. 5 del dl 70/2011 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria

Il **testo aggiornato** del citato **comma 10** - dopo l’intervento della legge di bilancio 2026- è il seguente [*modifiche in grassetto*]:

“10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato **o conseguito** il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, **anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326**”.

La finalità della modifica è quella di **ammettere gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di cui al comma 9** non solo per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria **ma anche** per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “**conseguito**” anche ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326 (leggi sul condono edilizio).

In sostanza, l’inserimento delle parole “o conseguito” amplia l’ambito dell’eccezione rispetto ai soli casi in cui il titolo in sanatoria sia formalmente rilasciato dall’amministrazione, ricomprendendo anche ipotesi in cui **il titolo sia ottenuto o si si formi secondo meccanismi procedurali che conducono al conseguimento dell’effetto abilitativo senza un rilascio espresso** (profilo evocato nelle sanatorie e nei condoni da regole di formazione del titolo per decorso di termini o per effetti legali

La novità che ne consegue è di **consentire anche agli immobili condonati di usufruire di tutte le agevolazioni** connesse alla rigenerazione urbana: premialità volumetriche per interventi di demolizione e ricostruzione; recupero di sottotetti e seminterrati; deroghe agli strumenti urbanistici per favorire interventi di riqualificazione; semplificazioni procedurali; premialità per interventi di riqualificazione energetica

La modifica introdotta pare idonea ad ampliare la platea di edifici che, pur originariamente abusivi, non sono considerati ostativi ai fini dell’accesso agli interventi regionali (e connessi incentivi edilizi) di rigenerazione o riqualificazione urbanistica di cui al comma 9 del citato art. 5 del D.L. 70/2011, anche quando la regolarizzazione edilizia sia stata conseguita per effetto di un condono (in tal modo equiparato, per i fini di cui al comma 10, agli ordinari titoli edilizi in sanatoria), e ferma restando la cornice complessiva del comma 10 (limiti per centri storici e aree a inedificabilità assoluta). Il nuovo testo prevede infatti che **sono esclusi dalle premialità volumetriche** gli edifici abusivi “*con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*”.

La novella introduce pertanto due elementi di significativo ampliamento:

1) l’estensione terminologica: l’aggiunta del termine “conseguito” accanto a “rilasciato” chiarisce che rilevano anche i **titoli formati per silenzio-assenso o decorso dei termini;**
2) il riferimento esplicito alle leggi di condono: il richiamo specifico alle tre principali leggi di condono edilizio (L. 47/1985, L. 724/1994, D.L. 269/2003) sembra voler superare la distinzione giurisprudenziale tra condono e sanatoria

Lo scopo del legislatore parrebbe quello di superare orientamenti giurisprudenziali – anche molto recenti - che tendono a limitare fortemente la trasformabilità degli immobili condonati (secondo alcune sentenze, trattandosi di interventi eseguiti in contrasto con la disciplina urbanistica-edilizia, tali immobili si possono solo ‘manutenere’, e se eventualmente demoliti non possono essere ricostruiti).

Tuttavia, questa modifica potrebbe comunque entrare in conflitto con i principi costituzionali consolidati. Come evidenziato dalla sentenza della Corte Cost. 142/2024, infatti, “*costituisce principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica, vincolante anche per le regioni a statuto speciale con potestà legislativa primaria in materia urbanistica, il divieto di riconoscimento di benefici edilizi e premialità volumetriche per gli immobili che abbiano sanato difformità mediante procedimento di condono*”.

L’interpretazione della novella dovrà pertanto confrontarsi con i principi costituzionali consolidati. In sintesi:

- gli **interventi ammissibili** sugli immobili condonati o sanati sono quelli previsti dal **comma 9 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011**, applicabili nel rispetto della disciplina urbanistica vigente. La norma chiarisce l'inclusione degli immobili condonati nel perimetro degli interventi di rigenerazione, superando precedenti incertezze applicative;
- il **coordinamento con la normativa regionale**: la nuova disciplina si inserisce nel quadro nazionale della rigenerazione urbana e si affianca alle disposizioni regionali vigenti in materia, che continuano a regolare gli aspetti attuativi e procedurali secondo le rispettive competenze

DEFINIZIONE AGEVOLATA IN MATERIA DI TRIBUTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 1, COMMI 102-110)

Al fine di smaltire i crediti pregressi di difficile esigibilità e in un'ottica di rafforzamento dell'autonomia fiscale, è consentito alle **regioni** e agli enti locali di **introdurre autonomamente, sui tributi e le entrate di propria spettanza** (con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali), forme di definizione agevolata per i contribuenti, che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni.

Tali forme agevolate possono essere previste per le ipotesi in cui, entro un termine -fissato da ciascun ente e non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel sito internet istituzionale - i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

La definizione agevolata può intervenire anche nei casi di procedure di accertamento già in corso o di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'ente locale.

Le leggi regionali e i regolamenti che introducono le forme di definizione agevolata sono da adottarsi tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

Inoltre, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, gli enti territoriali possono introdurre analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

IMPOSTA IRPEF TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (ART. 1, COMMI 237-239)

La legge di bilancio 2026, all'articolo 1, con i commi da 237 a 239 introduce importati disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici.

Con le disposizioni di cui **all'art. 1, comma 237**, in materia di detassazione del trattamento accessorio, introduce, per i **dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro**, un'imposta del 15%, per cui beneficeranno di una tassazione agevolata sui compensi per salario accessorio con un limite fino a 800 euro, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio comprensive delle indennità di natura fissa e continuativa.

Riguardo all'ambito di **applicazione dell'imposta sostitutiva in esame**, la disposizione fa riferimento **alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, tra le quali rientra **la Regione**. È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie

L'art. 1, comma 238, si inserisce nel contesto della disciplina delle partecipazioni al capitale e delle relative plusvalenze, secondo le regole del testo unico delle imposte sui redditi, recependo le indicazioni operative della Ragioneria Generale dello Stato sull'armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale dei Comuni. Vengono, così, disciplinate le modalità con cui le Unioni di Comuni possono trasferire a tali Enti una quota delle risorse aggiuntive confluite nella componente stabile dei propri fondi, in sostanza, l'incremento di risorse viene redistribuito all'interno delle forme associative tra enti locali, senza generare nuova spesa complessiva e garantendo l'equilibrio finanziario.

All'art. 1, comma 239, è stata prevista, a decorrere dall'anno 2026, una quota del fondo destinato all'incremento delle risorse per la determinazione, da parte della contrattazione collettiva integrativa, del trattamento economico accessorio del personale (anche dirigenziale) dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia attribuita alle amministrazioni della Corte dei Conti, del Segretariato generale della giustizia amministrativa, dell'Avvocatura dello Stato, l'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Agenzia italiana per la gioventù.

RIFINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ART. 1, COMMI 335-339)

Nell'ambito delle disposizioni della legge di bilancio in materia di rifinanziamento del SSN, il **comma 335** autorizza **le regioni**, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari, **ad iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti**, fermi restando i successivi congruagli a seguito della assegnazione definitiva.

Il comma 336 prevede che la disposizione di cui al comma 335 **entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio 2026 nella Gazzetta ufficiale**.

Il comma 337, al fine di rafforzare il monitoraggio sulle risorse destinate a specifiche finalità assistenziali, demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente Stato- Regioni, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, il compito di individuare le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per specifiche finalità assistenziali a cui sono destinate risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario.

Infine, il comma 339 modifica l'art. 27, c. 5-ter, decreto legislativo n. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), prevedendo che sono **regioni di riferimento** (c.d. regioni benchmark) per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard

regionali per gli anni 2025 e 2026 **le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024.**

Pertanto, le regioni di riferimento sono le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità previste da medesimo art. 27, comma 5, d.lgs. n. 68/2011.

ASSUNZIONI DI PERSONALE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ART. 1, COMMI 362-366)

Il **comma 362** prevede, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall'anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, **in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale.** Lo stanziamento in esame concerne anche le regioni a statuto speciale. In via generale, il riparto di tali risorse tra le regioni e le province autonome è definito in sede di determinazione della quota complessiva d'accesso (relativa a ciascuno di tali enti) al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2026. Il comma 362 fa riferimento alla **finalità di garantire** – in relazione alla carenza di personale sanitario – **la riduzione delle liste di attesa e dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie**

Il **comma 363** provvede alla copertura finanziaria del suddetto stanziamento. La copertura è disposta in parte a valere sul finanziamento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e, in parte, a valere sulla quota del medesimo finanziamento complessivo destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Il comma **364³** prevede che le **regioni** possano elevare, rispetto al limite già vigente, **l'importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto al relativo esercizio precedente.**

Nel caso di esercizio di tale facoltà, la regione ne dà comunicazione al Tavolo tecnico⁴ per la verifica degli adempimenti.

I limiti in oggetto non concernono quelle autonomie territoriali speciali che, in via generale, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma.

Detto comma 364, inoltre, pone una novella di coordinamento letterale, in relazione al dispositivo della sentenza della **Corte costituzionale n. 114 dell'11 giugno-21 luglio 2025** che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due disposizioni dell'articolo 5 del D.L. n. 73 del 2024 le quali prevedevano, rispettivamente, che:

-un eventuale ulteriore incremento del limite di spesa annua per il personale del Servizio sanitario di una regione dovesse essere autorizzato con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – tale eventuale ulteriore incremento concorre quindi alla determinazione del limite finora vigente;

³La citata sentenza ha dichiarato invece infondata la questione di legittimità della norma che prevede, oltre all'adozione della metodologia nazionale di determinazione del fabbisogno in oggetto, l'applicazione della stessa metodologia da parte delle regioni.

⁴ Si tratta del tavolo tecnico di cui all'articolo 12 dell'intesa "in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311" (intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005).

- i **piani triennali della regione**, inerenti ai fabbisogni di personale del Servizio sanitario regionale e adottati sulla base della relativa metodologia nazionale, dovessero essere approvati con decreto ministeriale, previa intesa nella suddetta sede di Conferenza.

La sentenza ha affermato, richiamando precedenti sentenze della medesima Corte, il principio che un limite di spesa posto per ragioni di coordinamento finanziario dalla disciplina statale deve avere una natura complessiva e che, in coerenza con tale principio, la disciplina dello stesso articolo 5, nella parte non oggetto del contenzioso e della sentenza, ribadisce **il vincolo del rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale**; un limite specifico inerente alla sola spesa per il personale del suddetto Servizio, **invece**, secondo la Corte, **inciderebbe in ambiti discrezionali di scelta riservati alla regione** e basati sulle competenze legislative di quest'ultima in materia di organizzazione regionale e di tutela della salute

La **lettera a) del comma 365 amplia, nella misura di un anno, i termini temporali di riferimento per procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale.**

La **lettera b) del comma 365** amplia i termini temporali di riferimento e le categorie soggettive dei lavoratori per la possibilità di applicazione di una riserva di posti in procedure selettive pubbliche di **Il comma 366** prevede che le **regioni possano incrementare** in via sperimentale, in ciascuno degli anni 2026-2029, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area sanità nonché dei fondi inerenti alla premialità e alle condizioni di lavoro del personale del comparto sanità, all'esclusivo fine dell'impiego delle relative risorse aggiuntive, da parte della contrattazione integrativa, per il **riconoscimento di emolumenti accessori** ai medici, agli infermieri, agli assistenti infermieri e agli operatori sociosanitari (dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale) **assegnati ai servizi di pronto soccorso**. L'incremento è ammesso nella misura massima di 1 punto percentuale rispetto alla componente stabile dei fondi medesimi.

DEMATERIALIZZAZIONE DEL BUONO PER L'EROGAZIONE DEI PRODOTTI PER CELIACI (ART. 1, COMMI 381-385)

La legge di bilancio 2026, all'articolo 1, commi da 381 a 385, introduce disposizioni in materia di celiachia, disponendo la "circolarità" dei buoni dematerializzati per l'acquisto di prodotti senza glutine.

Grazie a questa novella, **il sistema sanitario nazionale eroga buoni digitali spendibili su tutto il territorio nazionale e non più solo nella regione di residenza**, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione (che varia in base all'età e al genere).

Questa misura elimina, laddove ancora esistenti (in Piemonte esistono già i buoni dematerializzati), **i buoni cartacei, introducendo un codice digitale nazionale tramite un sistema centralizzato** di generazione del buono dematerializzato da assegnare a ciascun beneficiario (soggetti affetti da celiachia), valido su tutto il territorio nazionale.

Il buono digitale è spendibile nelle farmacie e nelle parafarmacie, nonché nei negozi specializzati nella vendita di alimenti senza glutine e nei supermercati **con cui le regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano **stipulano apposite convenzioni**. L'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione o della Provincia autonoma ed è aggiornato

ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare il suddetto elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo, a loro volta, nei relativi siti internet.

I criteri standard attuativi sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Più precisamente, il decreto stabilisce i criteri del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato, le modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del servizio sanitario nazionale, le modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi sopra elencati, i criteri di tracciabilità dell'importo del budget residuo a disposizione di ciascun beneficiario e le modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

CANCELLAZIONE DELLA QUOTA DELL'1,83% DOVUTA DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE ALLE REGIONI (ART. 1, C. 389)

A decorrere dal 2026, non troverà più applicazione il c.d. *payback* 1,83%, (di cui al quarto e quinto periodo dell'art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010)⁵, esclusivamente con riferimento alla quota **dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle Regioni**. Le aziende quindi **non dovranno più restituire alle Regioni la quota dell'1,83% del prezzo di vendita dei farmaci dispensati dal SSN**

SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI (ART. 1, COMMA 399)

Il comma 399 interviene a **innalzare al 4,6 per cento**, a decorrere dall'anno 2026, **il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici** di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125).

La disposizione precisa altresì che restano ferme le procedure per la determinazione dei **tetti regionali** previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

Al riguardo si ricorda che l'art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal S.S.N. per l'acquisto di dispositivi medici **è fissata entro un tetto a livello nazionale e di ogni singola Regione**. Il valore del tetto di spesa nazionale è stato fissato al 4,4% dall'art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

L'art. 9-ter del citato d.l. legge 19 giugno 2015 n. 78, demanda, al comma 1 lettera b), la fissazione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici **all'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni**, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4%.

⁵ Si tratta del meccanismo con cui le aziende farmaceutiche devono restituire una quota di spesa alle Regioni se i tetti vengono superati. Nello specifico, non sarà più applicata la parte del *payback* a carico delle aziende (che finiva alle Regioni), una misura che vale circa 166 milioni di euro all'anno e che sarà coperta da altre risorse statali.

Restano pertanto invariate le regole già previste per la suddivisione del tetto tra le diverse Regioni, che continueranno a stabilire i propri limiti interni seguendo le procedure fissate dalla legge 125/2015.

DISPOSIZIONI SUI LIMITI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI (ART. 1, COMMI 400-401)

La disposizione riguarda il limite di spesa per beni e servizi che **le regioni e** le aziende sanitarie possono sostenere ogni anno. Si tratta di un tetto imposto per contenere i costi della sanità pubblica, introdotto nel 2012 e aggiornato più volte negli anni successivi. A partire dal 2026, **questo limite viene aumentato di un punto percentuale** (stanziati 123 mln), cioè **le Regioni** avranno un po' più di margine di spesa rispetto a oggi per acquistare tutto ciò che serve al funzionamento degli ospedali e delle strutture sanitarie: forniture, manutenzione, servizi esterni, pulizie, apparecchiature, assistenza tecnica, e così via. Il secondo comma cambia leggermente il riferimento normativo che vincola la spesa. Finora, la legge richiedeva che l'aumento fosse comunque compatibile con "l'equilibrio economico e finanziario del Ssr". Ora detto riferimento viene sostituito da un richiamo a un'altra norma del 2004, che stabilisce in modo più dettagliato come garantire l'equilibrio dei **conti pubblici regionali** e la sostenibilità della spesa sanitaria nel tempo.

OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (ART. 1, COMMA 403)

Per finanziare il progetto sperimentale nazionale per migliorare il modo in cui gli ospedali organizzano e gestiscono l'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 402)⁶, puntando su innovazione, efficienza e qualità delle cure, il Governo mette a disposizione **20 milioni di euro per il 2026, che saranno ripartiti tra le Regioni** e le Province autonome in base ai progetti presentati e approvati. La distribuzione dei fondi avverrà con un decreto del Ministro della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e previo accordo con le Regioni nella Conferenza Stato-Regioni, così da assicurare un'equa partecipazione di tutti i territori.

⁶ Nel 2026 partirà un progetto sperimentale nazionale per migliorare il modo in cui gli ospedali organizzano e gestiscono l'assistenza sanitaria, puntando su innovazione, efficienza e qualità delle cure.

L'iniziativa è rivolta agli Irccs pubblici - cioè gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che uniscono attività clinica e ricerca medica - e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, le strutture pubbliche che rappresentano i centri più avanzati del Ssn.

L'obiettivo è sperimentare nuovi modelli clinico-organizzativi, per esempio:

- percorsi assistenziali più integrati tra ospedale e territorio,
- l'uso di tecnologie digitali per la gestione dei pazienti,
- nuove modalità di collaborazione tra reparti e professionisti
- sistemi di monitoraggio più efficaci per garantire standard di qualità elevati.

MISURE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA (ART. 1, COMMI 425- 426)

Il sistema di **indicatori di performance dei servizi sanitari regionali** è integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati.

Il comma 426 inserisce, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 304bis il quale dispone che le **regioni** che non raggiungono la "soglia di garanzia minima" in una o più delle macro-aree di assistenza sanitaria (o per singoli indicatori) previste dal sistema di monitoraggio nazionale, dovranno essere sottoposte a un audit specifico. L'esame sarà condotto dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), l'organismo già istituito in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'obiettivo dell'audit non è sanzionatorio in prima battuta, ma correttivo: dovrà individuare gli interventi necessari affinché la Regione interessata colmi il deficit rilevato e raggiunga la soglia minima richiesta entro e non oltre i successivi due anni. La norma precisa che questa nuova procedura si affianca, senza sostituirla, alle ordinarie verifiche già previste dalla legge per l'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DEI PREZZARI RELATIVI AI PRODOTTI, ALLE ATTREZZATURE E ALLE LAVORAZIONI DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI (ARTICOLO 1 COMMI 487-494)

I commi 487-494 della legge di bilancio 2026 riformano in modo organico la revisione prezzi negli appalti pubblici di lavori, con l'obiettivo di stabilizzare un sistema sinora regolato da misure emergenziali.

1. Prezzario nazionale (comma 487)

Il comma 487 reca disposizioni finalizzate, per quanto espressamente indicato nel comma medesimo:

- a garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale;
- promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo;
- e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'art. 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Viene istituito, quindi, un prezzario nazionale delle opere pubbliche, adottato con decreto MIT-MEF entro 180 giorni. Ha funzione di coordinamento rispetto ai prezzari regionali e speciali ed è aggiornato annualmente. Le amministrazioni dovranno motivare eventuali scostamenti, favorendo maggiore uniformità nazionale.

2. Osservatorio sui prezzari (commi 488-489)

Presso il MIT nasce l'Osservatorio sui prezzari, incaricato di redigere il prezzario nazionale, monitorare l'applicazione della revisione prezzi e formulare pareri non vincolanti sulla congruità dei costi dei progetti finanziati con risorse statali o dell'Unione Europea.

3. Regime transitorio per contratti precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 (comma 490)

Per i contratti non assoggettati al d.lgs. 36/2023, aggiudicati con offerte presentate entro il 30 giugno 2023, dal 1° gennaio 2026 i SAL (stato avanzamento lavori) devono essere aggiornati applicando i prezzari regionali o speciali, anche in deroga alle clausole contrattuali.

Il riconoscimento economico è parametrato alla data dell'offerta:

90% per offerte fino al 31 dicembre 2021,

80% per offerte dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

4. Contratti ANAS e FS (comma 491)

Le misure speciali restano operative fino all'adozione dei nuovi prezzi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con un limite del 35% per determinati interventi.

5. Coperture finanziarie (commi 492-493)

Le stazioni appaltanti devono finanziare gli adeguamenti: prima con somme per imprevisti (fino al 70%), poi con ribassi d'asta. Quando l'80% delle risorse è impegnato, è obbligatoria una pronta attivazione di misure correttive (rimodulazione programmazione, economie da varianti).

CANCELLAZIONE DELLA RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ DELLE REGIONI (ART. 1, COMMI 638-644)

I commi da 638 a 644 dell'art.1 della legge 199/2025 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) prevedono un'articolata serie di disposizioni aventi per oggetto:

la cancellazione e il trasferimento allo Stato di alcune componenti del debito regionale, le relative condizioni, nonché i conseguenti impegni delle regioni.

Il comma 638 prevede in particolare **la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato derivante dalle anticipazioni di liquidità** concesse per il pagamento degli importi ai quali le regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità.

Il comma successivo prevede **un trasferimento a carico dello Stato del debito contratto dalle regioni** con Cassa depositi e prestiti S.p.A. per **l'estinzione delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti contratti dalle regioni fino al 31 dicembre 2025 per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali**. Il perfezionamento delle sopracitate operazioni di cancellazione e trasferimento del debito è subordinato **all'assunzione** da parte delle regioni su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome **dell'impegno di limitare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il periodo compreso tra il 2026 e il 2051, assunto attraverso specifica deliberazione del rispettivo Consiglio regionale**,

In tale deliberazione la nostra regione dovrà impegnarsi, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, ad applicare al bilancio di previsione per il periodo compreso tra il 2026 e il 2051 un risultato di amministrazione determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 non superiore al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)⁷⁷ (comma 642).

⁷⁷ Il comma 897 della legge 145/2018 recita:

“897.Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Omissis”

A compensazione delle conseguenze finanziarie derivanti dalle sopracitate operazioni di cancellazione e trasferimento del debito le regioni versano annualmente a partire dal 2026 e sino al 2051 importi pari complessivamente agli oneri non più sostenuti⁸ (comma 640).

In caso di mancato versamento degli importi dovuti dalle regioni, entro il termine previsto dal dipartimento della ragioneria generale (il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051), lo Stato provvede al loro recupero attingendo alle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità (comma 641).

MODIFICHE AL D. LGS 118/2011 RILEVANTI PER LE REGIONI (ART. 1, COMMA 646)

Il comma 646 dell'art.1 della legge di bilancio 2026 apporta alcune modifiche e aggiunte al decreto legislativo 118/2011⁹ aventi ad oggetto rispettivamente la disciplina del bilancio consolidato e le variazioni di bilancio.

Viene in particolare allungato il termine di approvazione del bilancio consolidato che passa dal 30 settembre al 31 ottobre di ogni anno¹⁰. Di questo documento finanziario viene prevista anche la trasmissione entro sette giorni dall'approvazione alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (comma 5 bis art.68 d.lgs.118/2011)

Vengono poi **ampliate le attribuzioni del dirigente finanziario della regione** che potrà effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti **riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso**, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie (comma 4 art.51 d.lgs.118/2011)

Viene infine inserito il nuovo articolo 51-bis “Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale” del d.lgs.112/2011 che prevede la **possibilità per le regioni di adottare con delibera d'urgenza e motivata** della Giunta regionale, **le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio regionale**.

Le variazioni di bilancio a carattere d'urgenza, se non ratificate dal Consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso, decadono.

In caso di assenza di parziale ratifica del provvedimento di variazione del bilancio viene previsto che il Consiglio regionale provvede agli atti necessari con riferimento ai rapporti sorti sulla base del provvedimento di variazione non ratificato entro i successivi 30 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

Precedente versione d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)	Nuova versione d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
---	--

⁸ Diventando rate di ammortamento di un debito spalmato su un ambito temporale più esteso

⁹ Ved. tabella della pagina successiva.

¹⁰ Ved. nuova formulazione lettera c) del comma 1 dell'art.18, comma 5 art.68 e del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del d.lgs.118/2011

Art.18 (Termini di approvazione dei bilanci) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano: a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente; b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno Omissis	Art.18 (Termini di approvazione dei bilanci) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano: 65 a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente; b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; c) il bilancio consolidato entro il 31 ottobre dell'anno Omissis
Art.51 (Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale) 4. Omissis Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie	Art.51 (Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale) 4. Omissis Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche

	all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie
	Art. 51-bis. (Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale)– 1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata »
Art.68 (Il bilancio consolidato) Omissis 5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.	Art.68 (Il bilancio consolidato) Omissis 5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione. 5 bis I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione
Allegato 4/4 Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica Omissis	Allegato 4/4 Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica omissis

approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento	approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento
--	---

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (ART. 1, COMMI 649-651)

L'articolo 1, commi 649-651, estende fino all'anno 2028 la possibilità per le regioni e province autonome di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*), che ha modificato l'articolo 11, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (*Testo unico delle imposte sui redditi*).

Le regioni e province autonome possono quindi continuare a fare riferimento ai quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. In alternativa, resta ferma la facoltà di determinare un'aliquota unica ovvero di articolare le aliquote sulla base dei tre scaglioni IRPEF attualmente vigenti.

Pertanto, fino al 2028, nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale regionale IRPEF si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento. Ne consegue che, salvo delibere diverse, gli enti manterranno gli scaglioni e le aliquote già applicati.

Anche i comuni sono abilitati, sempre in via transitoria e limitatamente al periodo d'imposta 2025-2028, a determinare aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 1, D.P.R. 917/1986 (*TUIR*). La disciplina si configura, pertanto, come disposizione transitoria, applicabile in attesa della riforma complessiva della fiscalità locale, che riconosce agli enti territoriali una facoltà temporanea di modulazione delle aliquote delle addizionali IRPEF secondo criteri di progressività ancorati agli scaglioni di reddito nazionale.

Tale disposizione, come evidenziato dalla relazione illustrativa del testo di legge, risponde alle esigenze di semplificazione dell'iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

Infine, anche per l'anno di imposta 2026, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui sopra è fissato al 15 aprile 2026.

INTERVENTI IN MATERIA DI FEDERALISMO DEMANIALE (ART. 1, COMMA 666)

Il comma 666, intervenendo sulla disciplina del c.d. "federalismo demaniale", **abolisce**, a decorrere **dal 1° gennaio 2026**, il contributo annuale **attualmente a carico delle regioni** e degli enti locali, che hanno acquisito in proprietà, a titolo gratuito, beni immobili dello Stato utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi.

È altresì previsto che non si proceda al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.

Nel dettaglio, il comma in esame interviene sull'articolo 56-bis del d.l. n. 63/2013, che reca norme di semplificazione della disciplina del c.d. "federalismo demaniale", di cui al decreto legislativo n.

185/2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al trasferimento, a titolo gratuito, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, non espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso.

Il comma 7-bis – introdotto dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 69/2024 – prevede che al recupero delle annualità pregresse si provveda in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto ministeriale.

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP) (ART. 1 C. 696-714)

La determinazione di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) viene delineata nei commi da 696 a 714 per alcuni servizi di grande rilevanza nell’esercizio di funzioni comunali, in particolare i servizi sociali, commi 699-705, e l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione di studenti con disabilità (ASACOM), commi 706-711. I commi in questione forniscono definizioni e modalità attuative di alcuni LEP in un arco temporale di massima triennale, muovendo da esigenze di attuazione dell’art. 13 del d.lgs 68/2011 e richiamando la necessità di stabilire per ciascun LEP “i costi e i fabbisogni standard, le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti”.

Viene istituito un “Sistema di garanzia dei LEP nel settore sociale” (co. 699), correlato alla determinazione di un livello di spesa di ciascun Ambito territoriale locale (ATS) “quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni”. Si specifica inoltre cosa si intende per nuovi LEP di carattere organizzativo/strumentale: la dotazione minima presso gli ATS di psicologi (una unità ogni 30mila ab.), nonché di educatori professionali (una unità ogni 20mila ab), indicando un fabbisogno di assunzioni di 4.100 unità aggiuntive ad un costo di 200 milioni di euro.

Tali nuove figure (di cui il sistema è attualmente largamente sguarnito) concorrono alla formazione di un’equipe multidisciplinare obbligatoria in ciascun ATS. Tra gli ulteriori nuovi LEP figura, infine, l’erogazione di “un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti”.

Si demanda infine ad un DPCM, sulla base di “ipotesi tecniche” formulate entro il 30 giugno 2026 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), la determinazione dei “livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all’ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l’ATS”, i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 2; i criteri di riparto delle risorse “che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori”.

Il comma 702 rinvia ad un apposito DPCM, da emanarsi entro il 2026, la disciplina e le modalità di monitoraggio, anche in coordinamento ed integrazione con i sistemi attualmente in vigore. Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati comporta (co. 703) l’attivazione del commissariamento. Con il comma 705 si sancisce, infine, che il sistema così delineato, funzionerà a risorse già disponibili, sulla base dei trasferimenti statali elencati nella relazione tecnica per complessivi circa 2,6 miliardi di euro (Fondo non autosufficienza, Fondo politiche sociali, Fondo “Dopo di noi”, quota servizi sociali del Fondo speciale equità livello servizi) e delle risorse che gli enti territoriali già impiegano attualmente.

I commi 706-711 definiscono il LEP in materia di servizi ASACOM in quanto “supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività degli studenti con disabilità, che sono di competenza dei Comuni per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e delle Regioni, per gli ordini scolastici superiori. Il comma 708 dispone la formazione a decorrere dal 2028 di un registro nazionale delle prestazioni erogate, di cui sarà definito l’utilizzo e l’accesso sulla base di appositi provvedimenti, nel rispetto della riservatezza dei dati relativi ai beneficiari. Nelle more della disponibilità del nuovo registro (fondamentale per determinare i livelli di assistenza necessari), il comma 709 dispone la determinazione di un obiettivo di servizio orientato allo sviluppo delle erogazioni negli enti territoriali più carenti.

FRUIZIONE DI PERMESSI NELLA PA (ART. 1, COMMI 723-724)

La legge di bilancio introduce più controlli e nuovi obblighi informativi per le pubbliche amministrazioni in ordine ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*).

In particolare, l’art. 1, comma 723, pone in capo all’INPS l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari che giustificano la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge 104/1992 da parte dei dipendenti pubblici, compresi quelli delle regioni. Detto accertamento è attivato su richiesta del datore di lavoro.

L’accertamento può riguardare sia il dipendente pubblico che utilizza detti permessi per la propria disabilità, sia il familiare o il soggetto assistito, se i permessi sono richiesti per la loro assistenza.

Per lo svolgimento delle verifiche, l’INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni, delle risorse umane e strumentali di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonché di medici della sanità militare, con oneri a carico delle singole amministrazioni richiedenti.

Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere dell’INPS.

L’art. 1, comma 724, interviene sul sistema dei controlli, ponendo in capo alle pubbliche amministrazioni, tra le quali le regioni, l’obbligo di trasmettere all’INPS informazioni dettagliate sulla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 104/1992; dei congedi straordinari ex art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001; dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. 151/2001, nonché di quelli di cui all’art. 8, comma 4, della legge 81/2017.

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI TERRITORIALI (ART. 1, COMMA 830)

La disposizione in esame, malgrado il generico riferimento, nella prima alinea del comma, agli “enti territoriali”, riguarda in realtà esclusivamente le regioni, con riferimento ai criteri di assegnazione di una quota di premialità.

La norma stabilisce che, alla luce delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2027, le disposizioni che prevedono che l'indicatore di virtuosità tenga conto dei surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, si applichino in riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio finanziario che presenti un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del

disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.